



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 211 DEL 12/11/2020

OGGETTO:

Contratto di appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria degli impianti presenti presso la mensa universitaria "Le Grazie", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C. CIG 7982995FDC CUP D38C1700042005 CUI L0152733023520190000.

Risoluzione per grave ritardo dell'appaltatore EREDI CIRILLO LUIGI SAS.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2020 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.02.2020 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2019, Programma per l'anno 2020";

PREMESSO che con Decreto del Direttore n.161 del 22.07.2019 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c) per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti presenti presso la mensa "Le Grazie" per un importo a base d'asta di € 302.496,79 di cui € 8.567,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

VISTO il Decreto del Direttore n. 249 del 25.10.2019 con il quale si è provveduto ad approvare i verbali di gara e a proporre l'aggiudicazione alla ditta Eredi Cirillo Luigi S.a.s, che ha presentato la miglior offerta con uno sconto percentuale pari al 17,297% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 251.655,81 comprensivo di oneri della sicurezza IVA esclusa;

VISTO che, successivamente all'esito delle verifiche, la ditta aggiudicataria è risultata in possesso dei requisiti prescritti e sono risultate inesistenti le cause di esclusione previste dalla legislazione vigente in materia;

VISTO il Decreto del Direttore n. 275 del 25.11.2019 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria degli impianti presenti presso la mensa universitaria "Le Grazie" alla ditta EREDI CIRILLO LUIGI S.a.s. di Pellegrino Rosa con sede in Via G. Della Monica 55, 84083 Castel San Giorgio (SA) C.F.e P.IVA 04275800656, che ha presentato la miglior offerta per un importo complessivo pari a € 276.821,40 IVA 10% compresa;

CONSIDERATO che in data 30.01.2020 sul luogo dei lavori si sono incontrati il RUP, il DL, l'Impresa, il C.S.E. e la ditta assegnataria del servizio ristorazione per concordare le modalità operative di tenuta del cantiere (compartimentazioni, l'installazione di subcontatori di cantiere, il calendario delle lavorazioni, organizzazione del lavoro per evitare interferenze);

RILEVATO che la consegna del cantiere_all'impresa Cirillo è avvenuta in data 12.02.2020;

VISTO che:

- il contratto è stato sottoscritto in data 08 luglio 2020;
- il termine per l'esecuzione del contratto e consegna lavori è fissato in 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori (12.02.2020);
- la fine lavori è prevista per il 12.04.2020;

RILEVATO che

- in data 10.03.2020 l'impresa, senza comunicazioni, abbandona il cantiere;
- in data 13.03.2020 a seguito dei primi DPCM relativi alla diffusione del Covid 19, il RUP con nota prot. az. 0000647/2020 del 13.03.2020 dispone la sospensione dei lavori dal 14.03.2020 al 25.03.2020 prorogata con nota prot. 0000718/2020 del 25.03.2020 fino al 15.04.2020 e successivamente con nota prot. az. 0000842/2020 del 14.04.2020 fino al 05.05.2020;
- Con le proroghe accordate il termine di fine lavori causa covid veniva fissato al 04.06.2020
- in data 09.06.2020 con nota registrata al prot. aziendale n.0001383/2020 l'impresa fornisce un cronoprogramma completo con termine dei lavori al 30 agosto 2020;
- con nota prot. az. 0001455/2020 del 18.06.2020 il RUP lamenta la persistente assenza delle maestranze dal cantiere che pregiudica i termini di consegna proposti dall'impresa per il 30.08.2020;
- con prot. az. 0001713 del 06.07.2020 il RUP con propria relazione interna propone di accordare all'impresa proroga dei termini di consegna la 16.09.2020;
- con nota prot. az. 0002215/2020 del 28.08.2020 l'impresa aggiudicataria richiede proroga della fine dei lavori al 16.10.2020 adducendo la richiesta alle problematiche dell'emergenza

coronavirus, anche in relazione al doveroso rispetto delle misure di contenimento e protezione;

RICHIAMATE

- la nota registrata al protocollo 0002553/2020 del 01/10/2020 con la quale il DL constata la scadenza del termine di esecuzione dei lavori e assegna all'impresa 10 ulteriori giorni la conclusione dei lavori;
- con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0002686 il 19/10/2020 il DL convoca per il giorno 21.10.2020 alle ore 9,00, presso il cantiere di cui all'oggetto, per la constatazione del termine delle prestazioni affidate con contratto di appalto.
- con nota registrata al protocollo 0002770/2020 del 22/10/2020 il DL comunica che in cantiere non si è presentato nessuno all'ora indicata;

VISTO quanto indicato dall'art. 108 comma 4 del D.Lgs 50/2016 "Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali";

VISTO l'articolo 59 – "risoluzione del contratto" del capitolato speciale d'appalto;

RILEVATO che l'ingiustificato e notevole ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori rispetto alle tempistiche di contratto previsti in 60 giorni da contratto evidenziano la negligenza nell'esecuzione dei lavori da parte della ditta;

CONSIDERATA l'incertezza nei termini di realizzazione dei lavori;

VISTA la nota registrata al protocollo aziendale n. 0002506/2020 del 28.09.2020 con la quale il RUP ritiene che:

- non c'è alcun presupposto oggettivo per accordare all'impresa un ulteriore proroga nella consegna delle opere;
- la condotta dell'appaltatore sul cantiere, suggerisce l'impossibilità di addivenire al completamento dell'opera;

RITENUTO che non meritano di essere accolti, in quanto infondati, i rilievi sollevati avverso la risoluzione del contratto da parte della ditta appaltatrice, con note prot.lo n. 211/2020 del 16.10.2020 e prot.lo n. 209/2020 del 02.10.2020

VISTI

- Il Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Il Decreto Del Presidente Della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ad oggetto Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. i. ad oggetto Codice degli appalti;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano della Performance 2020-2022";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.01.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022";

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di risolvere, come risolve con il presente atto ai sensi dell'art. 108 commi 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 59 del Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto stipulato da questa Azienda ESU di Verona con la ditta EREDI CIRILLO LUIGI S.a.s. di Pellegrino Rosa con sede in Via G. Della Monica 55 84083 Castel San Giorgio (SA) –C.F. e P.IVA 04275800656;
3. di notificare all'appaltatore e all'ufficio di Direzione Lavori copia della presente risoluzione del contratto, disponendo contestualmente che il Direttore Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario dei materiali macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna con il preavviso di cui al comma 6 del citato 108 del codice appalti;
4. di riservarsi la facoltà di escutere la garanzia fideiussoria definitiva n. 109958624 prestata dalla compagnia assicurativa GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA Agenzia di Nocera Inferiore (Salerno);
5. di fissare, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del L.gs 50/2016, nella comunicazione di notifica della presente risoluzione, il termine ultimo entro il quale l'appaltatore dovrà provvedere alla restituzione del cantiere, allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze con verifica da parte del RUP e del coordinatore della sicurezza del rispetto di detto termine;
6. di riservarsi di quantificare ogni eventuale maggiore danno dopo la liquidazione finale che farà il DL dei lavori;

7. di riservarsi ogni adempimento previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/ca

IL Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Marco Sitta)

IL DIRETTORE
(dott. Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € sul capitolo/art.

del Conto / C del Bilancio _____

dal n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
